

Autovelox nascosto: la multa è valida?

written by Redazione | 01/06/2022



Multa per eccesso di velocità: che succede se la polizia si nasconde su un cavalcavia, dietro una curva o tra gli alberi e le siepi?

Potrebbe succedere di attraversare una strada e di non accorgersi che, nei pressi della stessa, la polizia ha installato un piccolo dispositivo di controllo elettronico della velocità, magari a ridosso di un cavalcavia o accanto alle aiuole poste ai margini della carreggiata. A quel punto, ci si chiederà se, in caso di autovelox nascosto, la multa è valida.

La giurisprudenza ha analizzato più volte il problema, pervenendo in alcune ipotesi a un'interpretazione più morbida e favorevole all'automobilista, altre più rigorosa. A ben vedere, però, il principio generale uscito fuori dalle aule di tribunale è il seguente: prima di ogni autovelox deve sempre esserci il cartello che avvisa gli automobilisti della possibilità del controllo della velocità. A ben vedere è quest'ultimo che deve essere perfettamente visibile e non anche lo strumento elettronico con cui viene accertata l'infrazione ed effettuata la fotografia all'automobile.

Ciò nonostante, la Cassazione comunque ritiene illegittimi quei comportamenti

maliziosi della polizia – per fortuna limitati a casi isolati – e rivolti a trarre in inganno l'automobilista, come succede quando l'autovelox viene posizionato all'interno di un'auto privata. E questo perché, per Costituzione, la Pubblica Amministrazione deve agire secondo trasparenza. Il suo comportamento sarebbe illegittimo laddove debba ricorrere a sotterfugi per poter verificare il rispetto delle norme da parte del cittadino.

Torniamo alla nostra domanda di partenza: se l'autovelox è nascosto la multa è valida?

Il cartello con l'avviso: controllo elettronico velocità

È nulla la multa elevata con l'autovelox se, ad un congruo anticipo rispetto all'apparecchio – sia esso fisso o mobile – non è posizionata la segnaletica verticale con l'avviso «controllo elettronico della velocità».

Lo stesso deve essere ripetuto dopo ogni intersezione e non deve mai trovarsi ad oltre quattro chilometri dalla postazione di controllo.

Se il cartello è poco visibile, perché deteriorato o coperto da vegetazione o altri segnali, la contravvenzione può essere annullata.

Se l'autovelox è nascosto in auto la multa è nulla?

Ai fini della validità del verbale di contestazione per eccesso di velocità, è sufficiente che sia ben visibile la segnaletica “fissa” circa la sottoposizione del tratto di strada a controllo elettronico della velocità.

Quanto alla postazione di rilevazione del controllo la stessa non può trovarsi mai all'interno di un'auto civetta della Polizia Locale o, peggio, di un privato. E ciò perché l'articolo 142, comma 6 bis, del Codice della strada pone due requisiti distinti e autonomi: la postazione di controllo, che sia mobile o fissa, deve essere ben visibile; e la segnaletica preventiva che deve mettere adeguatamente in guardia i conducenti. Decisiva contro gli autovelox “imboscati” la direttiva Maroni: quando non è possibile agli agenti utilizzare vetture con i colori istituzionali, è

necessario utilizzare il lampeggiante blu sul veicolo di serie.

Secondo la Cassazione [1], la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha uno scopo diverso da quello della disposizione che prescrive la visibilità di detta postazione. La prima infatti tende a garantire che gli automobilisti vengano informati della presenza di una postazione di controllo della velocità prima di transitare davanti alla stessa, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento; la seconda, per contro, tende a garantire che gli automobilisti vengano posti in condizione di individuare la postazione di controllo della velocità quando transitano davanti alla stessa, onde avere contezza del tempo e del luogo della rilevazione.

Del resto, secondo la cosiddetta Direttiva Maroni [2], «le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile».

La segnalazione preventiva tende a ovviare proprio agli autovelox nascosti: anche le postazioni mobili devono essere indicate agli utenti della strada e non c'è motivo di ritenere che possano essere esonerate dal requisito della visibilità.

Se l'autovelox è nascosto dalla vegetazione la multa è nulla?

Non sono mancate però sentenze che abbiano ritenuto valide le multe elevate pur a fronte di un autovelox non facilmente visibile, se il cartello preventivo era chiaro e leggibile. Come detto in apertura, ciò che pretende la giurisprudenza è che non vi sia un atteggiamento malizioso dei pubblici ufficiali, volto a trarre in inganno gli automobilisti. Se quindi la polizia è coperta da una fila di alberi, non avendo altro luogo in cui posizionarsi, la multa è valida. Ma se gli agenti scelgono l'unico albero presente o si coprono dietro i cespugli per non farsi vedere, la contravvenzione è illegittima.

Così il giudice di Pace di Pescara [3] ha annullato ben sette verbali della polizia locale per eccesso di velocità, con tanto di taglio di punti, perché il Comune non aveva dimostrato di aver potato gli alberi prima di contestare le violazioni agli utenti della strada. Dalle foto prodotte in giudizio da entrambe le parti, infatti, si era notata la presenza in loco di una «folta vegetazione» che «incideva sulla visibilità della postazione di controllo elettronico».

Nel caso di specie, l'autovelox era nascosto agli occhi dell'utente della strada perché posizionato dopo una curva al termine di un filare di alberi e per giunta a ridosso di una collinetta che rientra di alcuni metri rispetto alla carreggiata.

Non ci si può schermare dietro la vegetazione o lo stato dei luoghi per fare cassa: il potere sanzionatorio è riconosciuto agli enti locali per garantire la sicurezza stradale e non per cogliere in fallo gli utenti per sanzionarli, come ha chiarito la stessa Cassazione [4]: la preventiva informazione sulle postazioni di controllo rientra nell'obbligo civile di trasparenza costituito a carico della Pubblica Amministrazione. Insomma: il Comune deve intervenire per assicurare la visibilità degli apparecchi nei periodi dell'anno in cui la vegetazione cresce più rigogliosa.